

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02614/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2013, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia e dalla Federazione Caccia Regioni d'Europa, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Russo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Legambiente Comitato Regionale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227/S.6/S.G. del 25 luglio 2013, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana in data 10/08/2013, con cui è stato approvato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

- del Decreto Assessoriale 139 Gab del'8 agosto 2013 dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana in data 10/08/2013 ed in G.U.R.S. in data 23/08/1973, con cui è stato emanato il calendario venatorio 2013/2014;
- dei Decreti Assessoriali 3961 e 3965 del 30 agosto 2013 dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria nelle isole di Ustica, di Pantelleria, nell'arcipelago delle Egadi e nell'arcipelago delle Eolie;
- del Decreto Assessoriale 3962 del 30 agosto 2013 dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria nell'Arcipelago delle Pelagie;
- dei Decreti Assessoriali 145/Gab e 146/Gab del 17 settembre 2013 dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria negli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie;
- del D.D.G. 442 del 10 agosto 2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, della Regione Siciliana, con cui è stato espresso il parere V.A.S. (valutazione ambientale strategica), integrato con la V.INC.A. (Valutazione d'Incidenza Ambientale) sul Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana unitamente al Piano Regionale Faunistico Venatorio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Luca Girardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, la Federazione Italiana della Caccia e la Federazione Caccia Regioni d'Europa hanno impugnato, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 227 del 25 luglio 2013 con cui è stato approvato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, nonché il D.D.G. 442 del 10 agosto 2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, con cui è stato espresso il parere V.A.S. (valutazione ambientale strategica), integrato con la V.INC.A. (Valutazione d'Incidenza Ambientale) sul Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione siciliana.

In fatto le ricorrenti deducono che con Decreto del Presidente della Regione siciliana n° 227/S-6/S.G. del 25 luglio 2013, è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio (PRFV) della Regione siciliana 2013/2018, previa deliberazione n° 254 del' 11/07/2013 della Giunta Regionale siciliana.

Dopo una succinta descrizione dell'iter amministrativo che ha portato all'adozione del suddetto piano, le ricorrenti si soffermano sul contenuto del D.D.G. n. 442/2012 dell'ARTA che ha imposto, in sede di stesura finale del PRFV: a) di vietare la caccia, all'interno di tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), alle specie Beccaccia, Quaglia, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello; b) di applicare i criteri minimi uniformi, di cui al Decreto del Ministero dell' Ambiente del 17/10/2007, anche alle porzioni di I.B.A. (*important bird areas*) esterne alle ZPS; c) di vietare la caccia nelle Isole di Marettimo, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli; d) di limitare l'accesso alla caccia dei residenti nelle Isole minori all'interno delle ZPS colà ricadenti; e) di limitare temporalmente e per tipologie di specie l'esercizio venatorio in alcune porzioni di territorio delle Isole minori.

Il ricorso è assistito dalle sei motivi di gravame che si vanno a sintetizzare.

I. Le ricorrenti lamentano preliminarmente che, in violazione dell'art. 15, comma 1,

L.R. 33/1997 (il quale prevede l'obbligatorietà della ricezione del parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana prima dell'adozione del PRFV), l'Amministrazione avrebbe dovuto dettagliatamente motivare le ragioni che l'hanno indotta non soltanto a discostarsi dalle relative risultanze, ma addirittura ad ignorarle pur dopo averle condivise.

II. A dire degli istanti, poi, il Piano sarebbe illegittimo anche in quanto erroneamente l'Amministrazione ha ritenuto di non potersi discostare dal parere V.A.S., di cui al D.D.G. dell'ARTA 442/2012.

III. Ancora, le ricorrenti evidenziano come nessuna delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale citato risulterebbe motivata.

IV. Le ricorrenti contestano la circostanza che né l'Autorità Proponente, né l'Autorità Competente, abbiano tenuto in debita considerazione la differenza che esiste tra le misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 357/1997 e le misure di mitigazione.

V. Con una ulteriore censura poi le Federazioni ricorrenti lamentano errori nel calcolo della superficie agrosilvopastorale (SASP) regionale.

VI. Con un'ultima censura, infine, le ricorrenti contestano l'art. 2, comma 1, del D.D.G. ARTA 442/2012 nella parte in cui prescrive che "nelle azioni di Piano dovrà essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria per l'ATC in cui ricade il Sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero dei tesserini di cacciatori autorizzabili".

Risultano costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari e l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che hanno depositato in giudizio la nota 22960 del 20 maggio 2014 dell'ARTA, Servizio 1 V.A.S. e V.I.A., diretta tra gli altri al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio Faunistico Venatorio.

Con ordinanza istruttoria n. 2271 del 22 luglio 2021 questa Sezione ha, da un lato, richiesto alle ricorrenti di specificare se esiste ancora interesse alla definizione del

giudizio trattandosi di giudizio risalente nel tempo e avendo esse stesse dichiarato nell'istanza di prelievo del 5 maggio 2021 *“che una pronuncia di merito che dovesse intervenire a distanza di anni dall'emanazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013 – 2018 e dalla proposizione del ricorso sarebbe privo di utilità sostanziale e, pertanto, tamquam non esset”*. Dall'altro, è stato intimato il deposito in giudizio di alcuni provvedimenti impugnati e non previamente depositati, oltre ad una relazione illustrativa da parte delle Amministrazioni intimate sui fatti di causa. Nonostante il predetto avviso, nessuna memoria difensiva è stata depositata in giudizio dalle parti né le ricorrenti hanno chiarito alcunché circa il proprio perdurante interesse all'azione.

All'udienza pubblica del 27 gennaio 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo scrutinio alla luce delle considerazioni che seguono.

In relazione all'impugnazione dei calendari venatori per l'anno 2013/14, si osserva che il ricorso è divenuto improcedibile in quanto gli stessi hanno perso di attualità non essendo più vigenti, in quanto sostituiti da provvedimenti analoghi relativi alle annualità successive, non impugnati in questa sede con motivi aggiunti.

Per quanto riguarda invece il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227/S.6/S.G. del 25 luglio 2013 con cui è stato approvato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, il Collegio richiama un proprio precedente con il quale è stato chiarito che *“in tema di caccia, il Piano faunistico venatorio, in quanto atto generale avente valenza programmatica e pianificatoria (ex art. 15, l. reg. Sicilia 1 settembre 1997 n. 33), può essere oggetto di impugnazione unitamente ai singoli atti applicativi, che possono essere individuati nei calendari venatori, i quali, partendo dalle linee guida dettate dal predetto piano, ogni anno stabiliscono in concreto il fascio e le modalità delle attività faunistico-venatorie consentite nell'intero ambito regionale, così determinando l'attualità della lesione delle*

situazioni giuridiche (eventualmente) incise” (cfr. T.A.R., Palermo, sez. I , 23/03/2011, n. 546).

Fatta questa precisazione, si osserva come l'improcedibilità del ricorso nella parte in cui censura i calendari venatori per l'annualità 2013/14 determina anche la carenza di attualità del ricorso in relazione all'impugnazione del piano regionale faunistico venatorio quale atto pianificatorio generale, che deve essere gravato insieme ai provvedimenti attuativi che concretamente pongono la lesione degli interessi vantati dalle ricorrenti.

Ad ogni modo, a prescindere da tali dirimenti rilievi, si osserva come le ricorrenti, pur se espressamente compulsate sul punto con l'ordinanza istruttoria 2271 del 22 luglio 2021, nulla hanno riferito al Collegio circa una persistenza di interesse allo scrutinio del ricorso, nonostante i profili ora descritti. A tal proposito si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7063 del 21 ottobre 2021 che, in fattispecie analoga, ha tratto dalla mancata ottemperanza della parte intimata alla richiesta istruttoria avente quale specifico oggetto la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., elementi idonei a ritenere che il richiamato interesse ad agire fosse venuto meno. Nella specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che: *“Da un lato, infatti, l'onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della sussistenza dell'interesse al ricorso al giudice amministrativo grava sul ricorrente, concernendo una circostanza posta a fondamento della domanda di annullamento dell'atto impugnato, quale condizione dell'azione. Tale onere si estende anche alla permanenza della sussistenza dell'interesse ad agire nel corso del giudizio, ogniquale volta tale sussistenza sia dubbia. Dall'altro lato, ben può il Collegio trarre elementi decisivi, nel senso dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere, dal comportamento processuale della parte che, specificamente compulsata da un'ordinanza istruttoria a esprimersi sul punto, rimanga silente, così manifestando implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia”.*

Premesso tutto ciò, al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del

giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla luce delle evidenze fattuali e di diritto riscontrate.

Per quanto riguarda le spese di lite queste possono essere compensate attesa la definizione in rito della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO